COMUNE DI REMANZACCO
PROVINCIA DI UDINE

DISCIPLINARE DI GARA

EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PRE E POST ACCOGLIENZA, MENSA ASSISTITA E RIPOSO POMERIDIANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-2023/2023-2024/2024-2025 E CENTRI ESTIVI 2023-2024-2025.

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 235 Reg.Gen. del 17 giugno 2022, l'Amministrazione comunale di Remanzacco ha disposto di affidare il servizio di gestione del servizio di ristorazione scolastica, pre e post accoglienza, mensa assistita e riposo pomeridiano per gli anni scolastici 2022-2023/2023-2024/2024-2025 e centri estivi 2023-2024 e 2025.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Remanzacco.

CIG 9269563D5D

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Debora dott.ssa Donati TPO dell'Area Amministrativa.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti,
2) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
3) Bando di gara;
4) Disciplinare di gara;
5) DUVRI;
6) DGUE;
7) Patto di legalità.

La documentazione di gara è disponibile sul Portale e-Appalti.

1.2 CHIARIMENTI

1. Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO on line.
2. **Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro le ore 18.00 del giorno 18.07.2022**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
3. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione appaltante, siano ritenute di interesse generale, nonché ulteriori informazioni di interesse generale, saranno rese note mediante il Portale a tutti gli operatori economici invitati, a condizione che le richieste siano state presentate in tempo utile (vedi termine). Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

4. I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate tempestivamente nell'apposita area "Messaggi" della RDO on line.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'articolo 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO on line.
2. Con l'accesso alla RDO on line, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO on line ad esso riservata.
3. Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, e all'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che:
   - i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
   - del caricamento nonché dell'esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO on line.
4. La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO on line, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.
5. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
6. In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
7. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado del Comune di Remanzacco per gli aa.ss. 2022-2023/2023-2024/2024-2025 e per tutta la durata dei centri estivi oltre ai servizi aggiuntivi di pre e post accoglienza, mensa assistita e riposo pomeridiano presso la scuola dell'Infanzia.

Il valore presunto globale massimo dell'appalto di refezione scolastica per l'intero periodo è di € 979.260,00.- (novecentosettantanovemiladuecentosessanta/00), al netto di Iva prevista per legge, di cui 1.920,00.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il suindicato importo è stato quantificato quale corrispettivo per il servizio prestato dalla Ditta nell'arco dei tre anni.

Il numero presunto dei pasti da erogare per gli anni scolastici 2022-2023/2023-2024/2024-2025 viene determinato con riferimento alla seguente tabella:

Tipologia	N. pasti 1° anno	N. pasti 2° anno	N. pasti 3° anno	
Scuola dell'infanzia	15.600	15.600	15.600	
Scuola primaria	21.000	21.000	21.000	
Scuola secondaria di 1°	3.100	3.100	3.100	
Personale docente	3.500	3.500	3.500	
Centro estivo	800	800	800	
TOTALE	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**132.000**

L'importo a base di gara per il singolo pasto è di € 6,86.- (IVA esclusa).

Il costo orario per i servizi aggiuntivi a base d'asta viene determinato in € 18,00.-

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.920,00.- Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso.**
L'appalto è finanziato con fondi di bilancio e la compartecipazione alla tariffa da parte degli utenti.
Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 525.583,92.- calcolati sulla base dei seguenti elementi: CCNL aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi "ristorazione collettiva" 2021, ore presunte di servizio e mansioni.
I prezzi indicati in offerta sono comprensivi di tutti gli oneri espressi e non nel Capitolato e nel disciplinare di gara, nessuno eccettuato ed escluso, comprese eventuali spese accessorie e quante altre necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, ed inclusivi di tutte le prestazioni sopra individuate.
I prezzi contrattuali si intenderanno fissi ed invariabili per il primo anno di aggiudicazione del servizio. Per gli anni successivi si procederà alla revisione dei prezzi su richiesta della Ditta con riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito al periodo settembre anno in corso/settembre anno precedente.
Eventuali aumenti contrattuali previsti dai CCNL per il personale (già decisi o futuri) sono a carico della ditta aggiudicataria.

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 DURATA
La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni, decorrenti dal 1° settembre 2022 e scade il 14 agosto 2025 (Anni scolastici: 2022-2023/2023-2024/2024-2025 compresi i centri estivi nei mesi di giugno e luglio 2023, 2024, 2025).

3.2 OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi

altra forma, alla presente gara. *I*n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
   L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria

sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) In caso di soggetto avente natura di cooperativa sociale, iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali della Regione F.V.G.;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara dei seguenti servizi analoghi.
Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi al servizio di ristorazione scolastica (nidi d'infanzia, scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado) e/o di ristorazione collettiva rivolta a minori di importo complessivo minimo pari almeno a € 489.630,00.-

La **comprova del requisito** è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo al netto di IVA e del periodo di esecuzione;

ovvero

- copia, dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione e delle relative fatture emesse debitamente quietanzate;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo al netto di IVA e del periodo di esecuzione.

ovvero

- copia, dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione e dellerelative fatture emesse debitamente quietanzate.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

a) Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 lett. 0 e relativo all'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali della Regione F.V.G. di cui al punto 6.1 lett. b)

deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 6.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e relativo all'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali della Regione F.V.G. di cui al di cui al **punto** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. **lett. 0** e b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

L'appaltatore può affidare a terzi parte delle prestazioni oggetto di appalto.
Per espressa valutazione della stazione appaltante è consentito il subappalto unicamente per le prestazioni diverse dalla preparazione e cottura dei pasti.
Non può considerarsi subappalto l'affidamento a terzi dell'intero servizio.
Il concorrente indica all'atto dell'offerta quali parti del servizio intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, così come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021, convertito con legge 108/2021. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta dei servizi che si intendono subappaltare, il subappalto **è vietato.**
Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell'apposita sezione del DGUE, l'eventuale quota che intendono subappaltare.
I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e non dovranno aver partecipato alla presente procedura di gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta e precisamente di importo pari ad € 19.585,20.- salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale.
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
   Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
   - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per *180* giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di riferimento per la partecipazione alla gara potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella cartella "Busta amministrativa" presente nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO on line".
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste utilizzando lo strumento della "Messaggistica" dell'area "RDO on line", come indicato all'art.1.

11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

È facoltà delle imprese effettuare un sopralluogo presso il centro cottura e i centri refezionali di cui agli Allegati C1 - C2 e C3 al Capitolato tecnico, per prendere visione dei luoghi nei quali si svolgeranno i servizi oggetto della presente procedura.
La richiesta di sopralluogo deve essere presentata mediante la piattaforma eAppalti, tramite l'area "messaggi" della RDO di qualifica e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail.
La suddetta richiesta dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 18.07.2022.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
La mancata effettuazione del sopralluogo, in quanto meramente facoltativo, non comporta l'esclusione dalla gara; non sarà pertanto rilasciata alcuna attestazione dell'avvenuto sopralluogo.
Tra la documentazione di gara sono comunque presenti le planimetrie di tutte le sedi di esecuzione del servizio (Allegati C1 - C2 e C3).
In sede di attivazione del servizio è previsto il sopralluogo obbligatorio, secondo le modalità disciplinate dall'art. 14 del Capitolato tecnico.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00.- secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", DELL'"OFFERTA TECNICA" E DELL'"OFFERTA ECONOMICA"

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta tecnica e l'offerta economica richieste con il presente disciplinare dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma, attraverso l'area "Richiesta di Offerta on line" (RDO) con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27.07.2022.**
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte" reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO on line".

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO on line;
- è opportuno che i documenti facsimile in formato pdf, relativi alle dichiarazioni che l'Operatore economico deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema, al fine di evitare alla Stazione appaltante visualizzazioni non corrette conseguenti all'utilizzo di software in versioni obsolete;
- nessun dato relativo all'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa" o nell'area "Risposta Busta Tecnica";
- nessun dato relativo all'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa".

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO on line".
Una volta espletate le attività di predisposizione della busta economica digitale, il concorrente dovrà:

i. cliccare su "Invia risposta" per trasmettere la propria offerta economica;
ii. cliccare su "OK" per confermare la trasmissione.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.
Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.
A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.
L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.
Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO on line)

L'operatore economico deve inserire nel Portale, all'interno della "Busta amministrativa – Rdo di qualifica" riferita alla procedura in argomento, la seguente documentazione:

15.1 domanda di partecipazione alla gara (All. 1 - domanda);
15.2 copia del Modello F23che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, inerente l'offerta economica;
15.3 DGUE - documento di gara unico europeo;
15.4 Dichiarazioni integrative
15.5 garanzia provvisoria, impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione dell'appalto
15.6 eventuali certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;
15.7 documento attestante il versamento del contributo a favore dell'ANAC;
15.8 PASSOE;
15.9 eventuale documentazione in caso di partecipazione in RTI/Consorzio/GEIE/Rete di Imprese;
15.10 eventuale procura;
15.11 attestazione di avvenuto sopralluogo (se effettuato);
15.12 certificazione di qualità;
15.13 patto di legalità;

Di seguito si riportano le indicazioni per la produzione della succitata documentazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (ALLEGATO 1)

Nella domanda di partecipazione alla gara, gli operatori economici devono:

- indicare la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese direte, GEIE);
- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE: fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indicare il consorziato per il quale il consorzio concorre alla procedura di gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).
In caso di operatori economici che si presentano in forma associata (RTI/consorzio di varia natura/aggregazione di imprese di rete/GEIE) la domanda di partecipazione deve essere unica e deve essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o del GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazione di imprese di rete:
  a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
  c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura.

15.2 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

L'operatore economico deve produrre la scansione della ricevuta di pagamento del modello F24 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo inerente l'offerta economica, pari ad € 16,00.- (sedici).
Con riferimento alla compilazione del modello F24 occorre precisare che:

Sezione Contribuente

- deve essere inserito il codice fiscale e la ragione sociale di chi effettua il versamento;

Sezione Erario

- "Codice tributo": deve essere riportato il numero 1552;
- "Anno di riferimento": deve essere riportato l'anno di riferimento della gara (2022);
- "Importo a debito versati" deve essere indicato il valore in cifre di euro 16,00 (euro sedici/00).

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Compilare il DGUE elettronico scaricando la definizione allegata alla busta amministrativa (espd-request.xml) e firmarlo digitalmente a cura del legale rappresentante.
Il modello fa riferimento al formulario allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 16.07.2016 n.3 (pubblicata in G.U.R.I. – serie generale – n.174 del 27.07.2016). Nell'ambito del DGUE il concorrente attesta, secondo le forme del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di soddisfare i requisiti di selezione richiesti ai sensi dell'art. 83 del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.
Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

d) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
e) indicazione, ai sensi dell'art. 105 comma 4 dei servizi che il concorrente intende subappaltare;
f) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a configurare la causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) anche se non inseriti nel casellario informatico riferiti all'operatore economico in quanto persona giuridica o ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 80 comma 3;
g) i requisiti di qualificazione di capacità economico e finanziaria e capacità tecniche e professionali.

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale dovrà essere prodotta la documentazione di cui all'art. 186- bis, R.D. 267/42, fermi restando i divieti ivi previsti.
In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. e), D.lgs. 50/16 e s.m.i., per ciascun degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI non barrate;
- nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 46, co. 1, lett. f), D.lgs. 50/16 e s.m.i. il DGUE è compilato separatamente dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici ivi indicate.

Si precisa che l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indicando per quale attività l'Impresa è iscritta, il numero di iscrizione e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A., il numero di registro ditte o di repertorio economico amministrativo, la durata od il termine dell'attività, la forma giuridica deve essere riportate nel DGUE, parte IV, sez. A.
Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art.80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:

- Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
- Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
- Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
- Atri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.
  Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.
  Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –pcties e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.
  Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.
  In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta. In alternativa potrà indicare i dati identificativi degli stessi nella parte II del DGUE.
Nel caso in cui le condanne si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Nella parte IV del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione di capacità economico e finanziaria e tecnica e professionale.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, utilizzando l'Allegato 2, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice (integrazione al DGUE elettronico);
2. dichiara i **dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) **dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati <u>in modo aggiornato</u> alla data di presentazione dell'offerta;**
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi*;*
   b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con decreto n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015 reperibile sul profilo del committente alla sezione "Amministrazione trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, nonché i Codici di comportamento adottati dalle singole Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione, disponibili nei rispettivi siti internet alla sezione "Amministrazione trasparente", pena la risoluzione della Convenzione;
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario (clausola sociale);
7. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____ oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante a nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. autorizza qualora un partecipante al lotto eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
   oppure

non autorizza, qualora un partecipante al lotto eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice, come dettagliatamente descritto al paragrafo 16.1 "Segreti tecnici e commerciali" del presente disciplinare;

10. attesta di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 27.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
12. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui, a seguito della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non sia stato ancora emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
    a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
    b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
    c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice;
13. indica l'Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 68/99, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera i) del Codice.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 13;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
    - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 13;
    - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento al n. 1 (integrazioni al DGUE elettronico); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 5 (codice di comportamento); n. 7 (c.d. white list), n. 8 (operatori non residenti); n. 10 (privacy), ove pertinente n. 11 e 12 (concordato preventivo) e n. 13 (ufficio per le verifiche di cui alla legge n. 68/99).

La rete di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento al n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 5 (codice di comportamento); n. 7 (c.d. white list), n. 8 (operatori non residenti); n. 9 (accesso agli atti), n. 10 (privacy), ove pertinente n. 11 e 12 (concordato preventivo) e n. 13 (ufficio per le verifiche di cui alla legge n. 68/99).

Tali dichiarazioni sono sottoscritte, mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del D.lgs. 82/2005, dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

15.5 GARANZIA PROVVISORIA ED IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE

L'operatore economico deve prestare, a pena di esclusione, secondo le modalità previste dall'articolo 93 del Codice, una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2% dell'importo massimo stimato ovvero € 19.585,20.-

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'operatore economico:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Remanzacco, p.za P. Diacono n. 16 -33047 Remanzacco (UD) C.F. 80006810305, il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, in contanti, con bonifico, con assegno circolare, mediante versamento presso il Tesoriere del Comune di Remanzacco: Banca di Cividale Scpa filiale di Remanzacco IBAN IT 17 N 05484 63741 T20990421747 precisando la causale "cauzione servizio di gestione dell'asilo nido del Comune di Remanzacco".
  La ricevuta comprovante il versamento della garanzia provvisoria o, se il pagamento avviene on line, la stampa di conferma dell'avvenuto pagamento deve essere inserita nel Portale;
- sotto forma di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice per l'esecuzione del contratto qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale.

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva devono essere inserite nel Portale in originale, sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:

c) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

oppure

d) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005.

15.6 EVENTUALI RIDUZIONI DELLA GARANZIA

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, come meglio specificato all'articolo 93, comma 7, del Codice.
Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si applicano ulteriori riduzioni nelle ipotesi indicate dall'articolo 93, comma 7, del Codice e per le percentuali ivi indicate; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire del beneficio della riduzione l'operatore economico inserisce nella sezione "Riduzione garanzia" del portale il possesso del titolo che dà diritto alla riduzione della garanzia provvisoria e lo documenta inserendo nel Portale le relative certificazioni e documentazioni.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice, di consorzio ordinario degli operatori economici di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del Codice o di aggregazione di imprese di rete, l'operatore economico può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso delle predette certificazioni e ne producano la relativa documentazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice e di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, l'operatore economico può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento

15.7 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00.- secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300/2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Gli operatori economici devono inserire nel PORTALE copia della ricevuta che attesta l'avvenuto versamento del contributo a favore di ANAC.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.
L'obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di RTI costituita sia nel caso di RTI non ancora costituita, è unico e ricade sulla Capogruppo.
In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.
In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per il RTI.

15.8 PASSOE

L'operatore economico deve inserire nel Portale copia firmata digitalmente del documento attestante l'attribuzione del PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016.
Nel caso in cui l'operatore economico ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice, deve allegare anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

15.9 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono produrre nel Portale:
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- copia scansionata dell'atto costitutivo;
- indicazione, da rendere nella "Domanda di partecipazione", delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre (esecutrici); qualora il consorzio non indichi per quale consorziate concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia scansionata del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione dei soggetti designati quali mandatario e mandanti;
- indicazione, da rendere nella "Domanda di partecipazione", delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, espresse anche in misura percentuale, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, fermo restando che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;

per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia scansionata dell'atto costitutivo del consorzio ovvero del contratto di GEIE, con indicazione del soggetto designato quale Capogruppo;
- indicazione, da rendere nella "Domanda di partecipazione", delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, espressa anche in misura percentuale, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, fermo restando che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;

per i RTI/CONSORZIO/GEIE già costituiti prima della gara:

- dichiarazione da rendere nella "Domanda di partecipazione" che nessun soggetto partecipa alla presente procedura in altra forma, neppure individuale e l'impegno a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

per i Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:

- dichiarazione resa nella "Domanda di partecipazione", ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo;
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari degli operatori economici ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, espresse anche in misura percentuale.
La dichiarazione deve, altresì, specificare che nessun soggetto partecipa alla stessa procedura di gara in altra forma, neppure individuale;

- per le aggregazioni di imprese di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:

a) copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b) dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma;
c) dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Tutte le dichiarazioni possono essere rese nella "Domanda di partecipazione";

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:

a) copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, espresse anche in misura percentuale.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

in caso di RTI costituito:
a) copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, espresse anche in misura percentuale;
oppure in caso di RTI costituendo:
b) copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun operatore economico aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, espresse anche in misura percentuale;

Tali dichiarazioni possono essere rese nella "Domanda di partecipazione".
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD.

15.10 PROCURA

Qualora la domanda, le dichiarazioni e/o attestazioni, l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, l'operatore economico deve inserire nel Portale copia della procura oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.
La stazione appaltante si riserva di richiedere all'operatore economico, in ogni momento, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta vengono fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta. Qualora la procura e l'oggetto della procura siano invece nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese è sufficiente inserire nel Portale copia del suddetto certificato.

15.11 ATTESTAZIONE DI EVENTUALE AVVENUTO SOPRALLUOGO

Deve essere inserita a sistema la scansione della Dichiarazione che sarà sottoscritta anche dalla Stazione appaltante, se effettuato.

15.13 PATTO DI LEGALITÀ

Deve essere inserita a sistema la scansione del patto di legalità debitamente compilato e firmato, utilizzando il fac-simile "All. 10 – patto di legalità".

15.14 ULTERIORI PRECISAZIONI

Qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate del Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa".

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo; tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale viene effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare nuovamente le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nella sezione "Busta Amministrativa".

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, ove non diversamente specificato, devono essere sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti o dai procuratori dei soggetti interessati.

16 OFFERTA TECNICA (da inserire nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO on line) – massimo 85 punti

Gli operatori economici devono inserire, a pena di esclusione, nella busta tecnica del Portale, la relazione tecnica dei servizi offerti; la relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa dettagliatamente sviluppata ed articolata in tante sezioni quanti sono i subcriteri oggetto di valutazione.
Ogni sezione deve riportare la numerazione progressiva dei sub criteri.
Eventuali proposte migliorative contenute nell'Offerta tecnica devono avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione del servizio stabilite nel Capitolato tecnico, senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione contraente.

1. L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO di lotto della Piattaforma, che dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la **relazione tecnica** dei servizi predisposta preferibilmente utilizzando **l'Allegato 5 – Schema di Offerta tecnica**, unitamente alle schede tecniche e ai contratti preliminari o già esistenti con i produttori, ove richiesti.
2. La **relazione tecnica** contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e *sub-criteri* di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo Paragrafo ~~18.1,~~ i seguenti elementi:
   - **Criterio 1 – Area standard nutrizionali**
     - Sub-criterio 1.1 – Progetto alimentare (menu)
   - **Criterio 2 – Area approvvigionamento delle derrate**
     - Sub criterio 2.1 - Utilizzo di derrate biologiche o altrimenti qualificate o provenienti da agricoltura sociale aggiuntive rispetto ai CAM
     - Sub-criterio 2.2 - Utilizzo di prodotti provenienti dal circuito del commercio "equo e solidale"
     - Sub-criterio 2.3 - Proposta alimentare volta all'utilizzo di specie ittiche/prodotti ittici freschi da acquacoltura biologica, prodotti ittici di specie non a rischio
   - **Criterio 3 – Area processi di produzione**
     - Sub-criterio 3.1 - Ricevimento delle derrate e monitoraggio della qualità dei fornitori per tutta la durata del contratto e dei relativi rapporti commerciali
     - Sub-criterio 3.2 - Soluzioni organizzative per la conservazione delle qualità nutrizionali degli alimenti nel processo di produzione e nelle eventuali fasi di trasporto e distribuzione dei pasti presso i terminali di somministrazione
   - **Criterio 4 – Area organizzazione del servizio e qualificazione e formazione del personale**
     - Sub-criterio 4.1 - Gestione del servizio
     - Sub-criterio 4.2 - Sostituzione del personale assente per motivi non prevedibili
     - Sub-criterio 4.3 - Piano della formazione
     - Sub-criterio 4.4 - Benessere organizzativo
   - **Criterio 5 – Area verifica e ricerca della qualità**
     - Sub-criterio 5.1 – Sistemi di elaborazione dati per il monitoraggio
   - **Criterio 6 – Area comunicazione**
     - Sub-criterio 6.1 - Piano delle iniziative di comunicazione
   - **Criterio 7 – Area proposte migliorative**
     - Sub-criterio 7.1 - Proposte migliorative per la diffusione di uno stile alimentare sano con particolare riferimento a spuntini e merende
     - Sub-criterio 7.2 - Rinfreschi.
3. La **relazione** predisposta utilizzando **l'Allegato 5 – Schema di Offerta tecnica** deve essere composta, per quanto concerne le parti descrittive, da **massimo 15 facciate in formato A4**, inclusi eventuali schemi e disegni, con utilizzo di carattere leggibile, dimensione 11 e interlinea singola,

Times New Roman, pena la non valutazione delle pagine eccedenti. Non sono computati nel numero delle facciate la premessa di cui al precedente comma 3, la copertina, le tabelle da 1 a 8 previste nell'Allegato 5 – Schema di Offerta tecnica, le schede tecniche e i contratti da allegare.

4. Le schede tecniche e i contratti preliminari o già esistenti con i produttori devono essere prodotti utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta tecnica" della RDO di lotto della Piattaforma.
5. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.
6. **L'offerta tecnica** deve essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
7. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di cui al Paragrafo 15.1.

16.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

1. Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
2. In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici o commerciali.
3. Sul punto si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
4. Il concorrente deve quindi allegare nella Piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nell'area "Risposta Busta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
   - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare:
   - fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
5. La Stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso ai soggetti interessati e, in particolare, garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela in giudizio del richiedente.
6. La Stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la Stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo.

17. OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell'area "Risposta Economica" della RDO on line) – massimo 15 punti

1. L'operatore economico compila nell'area "Risposta Busta Economica" della RDO della Piattaforma, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, indicando i seguenti elementi:

1. **nella "Sezione prezzo" del Portale**: indicare il **Valore complessivo offerto**, calcolato mediante l'utilizzo dell'**Allegato 7 - Modello di offerta economica**, espresso con un numero di decimali non superiore a ***due*** e con modalità solo in **cifre;** nel caso in cui tale valore dovesse essere espresso con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola e non si procederà ad alcun arrotondamento.

2. **nella "Sezione locale" del Portale:** caricare l'**Allegato 7 - Modello di offerta economica**, debitamente compilato in ogni campo.
3. **nella "Sezione locale"**: caricare un documento, a fini acceleratori e di semplificazione, contenente i giustificativi dell'offerta presentata utilizzando **l'Allegato 8 – Modello di giustificazioni dell'offerta,** allegato ai documenti di gara. L'interessato dovrà comprovare la congruità e la sostenibilità dei prezzi offerti, anche allegando eventuali ulteriori documenti nella sezione Allegati generici. Dovrà altresì dichiarare quali parti non potranno essere oggetto di ostensione.
4. Gli **Allegati 7 e 8** prima di essere inseriti in Piattaforma, devono essere trasformati in pdf e sottoscritti digitalmente, **a pena di esclusione,** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
5. **In caso di discordanza** tra il **Valore complessivo offerto** inserito nella "Sezione Prezzo" del Portale e quello indicato nell'Allegato 7 "Modello di offerta economica", prevale quello indicato nell'Allegato 7 "Modello di offerta economica".
6. La Stazione appaltante procederà a verificare la correttezza delle operazioni matematiche che hanno prodotto il **valore complessivo offerto**. Qualora alcuni valori non siano corretti, la Stazione appaltante procederà alle relative correzioni, fermo restando i prezzi unitari offerti indicati nell'Allegato 7.
7. **Il concorrente viene ESCLUSO** se l'offerta economica:

- non contiene l'indicazione anche solo di una delle singole voci di prezzo o qualora anche solo una voce di prezzo non sia validamente espressa;
- contiene l'indicazione anche solo di una singola voce di prezzo pari a 0,00 €;
- contiene l'indicazione anche solo di una singola voce di prezzo superiore al corrispondente prezzo unitario a base di gara.

8. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara, ovvero qualora il **Valore complessivo offerto**, ottenuto dalla somma di tutti i valori indicati nell'Allegato 7 "Modello di offerta economica" sia superiore a quella indicata a base di gara, salvo che ciò non derivi da un mero errore di calcolo matematico.
9. Qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate della Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta economica".

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	**100**

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei **criteri di valutazione** elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
2. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

TABELLA DEI CRITERI DISCREZIONALI (D)
DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI D MAX
1	**Area standard nutrizionali**	**10**	1.1	**Progetto alimentare (menu)** Il concorrente deve elaborare un progetto alimentare volto al miglioramento della qualità nutrizionale e all'incremento delle scelte alimentari coerenti con la territorialità. La proposta va redatta descrivendo sinteticamente il progetto alimentare offerto e compilando altresì uno schema esemplificativo di menu articolato su 4 settimane, dal quale emerga l'impiego dei prodotti qualificati di cui ai successivi sub criteri di valutazione n. 2.1, 2.2 e 2.3. Il menu deve essere redatto sulla base del facsimile riportato in calce alla presente tabella e in congruenza con le linee guida regionali per la ristorazione scolastica.	Verranno valutate con maggior favore la qualità, la frequenza e la varietà della proposta alimentare offerta, rispettando il menu standard e il target di riferimento. Si darà, altresì, rilievo alle proposte che valorizzano la filiera locale. Verrà anche valutata l'articolazione del menu (vedi Facsimile riportato in calce alla presente tabella) e la chiarezza espositiva del menu in relazione alla necessità di trasmettere un impatto positivo alle famiglie in relazione all'obbligo di pubblicazione dello stesso	10
2	**Area approvvigionamento delle derrate**	**24**	2.1	**Utilizzo di derrate biologiche o altrimenti qualificate o provenienti da agricoltura sociale aggiuntive rispetto ai CAM** Il concorrente deve: 1) dichiarare le percentuali aggiuntive espresse in peso dei prodotti biologici o altrimenti qualificati rispetto a quelli richiesti dall'Amministrazione Comunale, previsti dai CAM e dalla Lista merceologica allegata sub 9) al Capitolato tecnico, che si impegna ad utilizzare per garantire l'ampliamento della gamma di prodotti biologici o certificati (DOP, IGP, etc) o provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2018, n. 141 e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità (LAQ) di cui all'art. 6 del D.Lgs 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, utilizzando la Tabella 2 contenuta nello Schema di offerta tecnica - Allegato 5 al	Verrà valutato con maggior favore la proposta che: - contenga l'ampliamento più significativo dei prodotti previsti dai CAM e dall'allegata Lista merceologica non tanto in termini numerici quanto di impatto degli stessi sul progetto complessivo - attesti la migliore capacità di valorizzare la filiera locale e di qualità.	18

				presente Disciplinare; 2) fornire la descrizione dei prodotti che saranno utilizzati (prodotto, categoria di alimenti, qualificazione, quantità annuale, frequenza annuale di impiego, produttore, area di produzione, ecc.), compilando la Tabella 3 contenuta nello Schema di offerta tecnica - allegato 5 al presente Disciplinare; 3) allegare le schede tecniche contenenti le caratteristiche merceologiche per ciascun prodotto offerto, da cui risulti la certificazione del metodo di produzione del fornitore e gli altri requisiti previsti dai CAM; 4) allegare i contratti preliminari o già esistenti con i produttori menzionati ovvero dichiarazioni di impegno alla fornitura da parte dei produttori stessi.		
			2.2	**Utilizzo di prodotti provenienti dal circuito del commercio "equo e solidale".** Il concorrente deve descrivere i prodotti del commercio equo e solidale che intende utilizzare nella commessa (prodotto, categoria di alimenti, quantità annuale, frequenza annuale di impiego, fornitori/intermediari, paese di provenienza), compilando la Tabella 4 contenuta nello Schema di offerta tecnica - allegato 5 al presente Disciplinare e allegando le relative schede tecniche, nel rispetto dei menu previsti e dei calendari di stagionalità stabiliti nel Capitolato tecnico.	Verrà valutata con maggior favore la proposta che garantisce una significativa quantità, varietà e rappresentatività dei prodotti anche in relazione ai menu proposti e all'allegato 9 – Lista merceologica	2
			2.3	**Proposta alimentare volta all'utilizzo di specie ittiche/prodotti ittici freschi da acquacoltura biologica, prodotti ittici di specie non a rischio.** Il concorrente deve descrivere l'utilizzo delle specie ittiche/prodotti ittici freschi da acquacoltura biologica, o certificato nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia o pesce da "allevamento in valle", prodotti ittici di specie non a rischio nella preparazione dei pasti, compilando	Verrà valutata con maggior favore la proposta che: - garantisce una significativa quantità, varietà e rappresentatività dei prodotti anche in relazione ai menu proposti e alle iniziative di sensibilizzazione eventualmente collegate;	4

				la Tabella 5 contenuta nello Schema di offerta tecnica - allegato 5 al presente Disciplinare. Il concorrente deve allegare le schede tecniche contenenti le caratteristiche merceologiche per ciascun prodotto offerto e tutti gli altri requisiti previsti dai CAM.	- attesti la migliore capacità di valorizzare la filiera locale e di qualità.	
3	**Area processi di produzione**	**12**	3.1	**Ricevimento delle derrate e monitoraggio della qualità dei fornitori** per tutta la durata del contratto e dei relativi rapporti commerciali. Il concorrente deve descrivere brevemente il sistema e la tempistica di approvvigionamento e fornitura delle derrate alimentari, i criteri di selezione ed accreditamento dei fornitori, l'elenco dei fornitori, anche in riferimento alle normative vigenti e alle certificazioni da questi possedute.	Verrà valutata con maggior favore la proposta con migliore: - efficacia del sistema di selezione, accreditamento e monitoraggio dei fornitori, differenziati tra piattaforme e aziende produttrici locali (produzioni primarie e prodotti trasformati); - adeguatezza dei calendari di approvvigionamento delle derrate rispetto al menu proposto	6
			3.2	**Soluzioni organizzative per la conservazione delle qualità nutrizionali degli alimenti nel processo di produzione e nelle eventuali fasi di trasporto e distribuzione dei pasti presso i terminali di somministrazione** Il concorrente deve presentare un progetto dell'iter giornaliero (pranzo e spuntini/merende) del processo produttivo volto all'applicazione dei principi di sicurezza alimentare e nutrizionale integrata, tenendo in considerazione le modalità di approvvigionamento e stoccaggio delle materie prime, di preparazione, cottura e confezionamento dei pasti, eventuale veicolazione e distribuzione dei pasti presso i terminali di somministrazione, dell'organizzazione del lavoro quotidiano, compresi tempi, metodi e forme di controllo.	Verrà valutata con maggior favore la proposta organizzativa che assicurerà il rispetto degli standard di sicurezza alimentare e nutrizionale integrata, in particolare quella con maggiore efficacia ed efficienza per il mantenimento dei valori nutrizionali e la riduzione dei tempi intercorrenti tra la fine della preparazione dei pasti e la somministrazione	6

4	**Area organizzazione del servizio e qualificazione e formazione del personale**	**22**	4.1	**Gestione del servizio** Il concorrente deve presentare la descrizione organizzativa, con la quale intende assicurare la gestione del servizio, specificando dettagliatamente l'organico giornaliero impiegato per il servizio in relazione all'organizzazione del lavoro nelle diverse fasi di produzione (ricevimento, stoccaggio, preparazione, cottura, confezionamento, ecc.), tenuto anche conto dell'organico del personale attualmente impiegato. Oltre ad una breve relazione, il concorrente deve compilare le tabelle 6 e 7 dello Schema di offerta tecnica - allegato 5 al presente Disciplinare di gara	Verrà valutata con maggior favore la proposta che offre: - la maggior qualità organizzativa ed efficacia delle modalità operative ed organizzative del personale; - l'articolazione dei profili professionali e degli orari che garantiscano una maggiore efficacia ed efficienza del processo di produzione e una migliore qualità del processo di verifica; i tempi e i turni di lavoro maggiormente coerenti con l'organizzazione del lavoro prevista e con la riduzione dei tempi di attesa.	14
			4.2	**Sostituzione del personale assente per motivi non prevedibili.** Il concorrente deve descrivere il processo di sostituzione del personale in caso di assenze non programmate.	Verranno valutate la modalità, la tempistica e l'organizzazione per garantire la pronta sostituzione del personale assente per motivi non prevedibili.	2
			4.3	**Piano della formazione.** Il concorrente deve presentare il programma della formazione indicando, nella tabella 8 dello Schema di offerta tecnica - Allegato 5 al presente Disciplinare, il numero di corsi, gli argomenti trattati, il n. di ore, il n. dipendenti coinvolti, la modalità di didattica, gli enti/soggetti formatori, esclusa la formazione on the job e quella obbligatoria per disposizioni normative, avendo cura di inserire anche i moduli formativi previsti dall'art. 20, del Capitolato tecnico.	Verrà valutata con maggior favore la proposta del programma di formazione del personale, che presenta maggiore congruenza con i bisogni specifici del servizio e delle professionalità coinvolte.	3
			4.4	**Benessere organizzativo** Il concorrente deve descrivere le forme di incentivazione del personale.	Saranno valutate forme di incentivazione della qualità del lavoro e/o di welfare aziendale	3

5	**Area verifica e ricerca della qualità**	**5**	5.1	**Sistemi di elaborazione dati per il monitoraggio** Il concorrente deve illustrare la proposta di un sistema informativo di acquisizione e condivisione dati per la rilevazione quali/quantitativa degli approvvigionamenti alimentari e dei consumi dei pasti somministrati (carico/scarico derrate e collegamento con pasti).	Verrà valutata l'efficacia della proposta rispetto alle esigenze di monitoraggio e controllo da parte dell'Amministrazione contraente dell'esecuzionedel contratto.	5
6	**Area comunicazione**	**6**	6.1	**Piano delle iniziative di comunicazione.** Il concorrente deve presentare un progetto relativo al piano delle iniziative di comunicazione rivolto a utenti e genitori e finalizzato alla divulgazione del contenuto e dei fondamenti ispiratori del servizio, alla veicolazione di informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio per incentivare corrette abitudini alimentari e per invogliare al consumo del proprio pasto. Il piano dovrà indicare la cronologia annuale delle iniziative sulle seguenti tematiche: • informazione sulla qualità e sostenibilità del servizio, con particolare attenzione alle caratteristiche e alla provenienza territoriale delle derrate utilizzate nel menu; • suggerimenti sull'articolazione dei pasti della giornata; • misure per invogliare il consumo e migliorare il gradimento del pasto anche per ridurre lo spreco alimentare. • attività di coinvolgimento diretto degli utenti nell'educazione alimentare conformemente a quanto previsto dall'articolo 42 del Capitolato tecnico	Verrà valutata la qualità della proposta di comunicazione che affronta tutte le tematiche in modo complessivamente rispondente, esaustivo, articolato nelle annualità e con un elevato grado di approfondimento e realizzabilità anche sotto il profilo organizzativo.	6

7	**Area proposte migliorative**	**6**	7.1	**Proposte migliorative per la diffusione di uno stile alimentare sano con particolare riferimento a spuntini e merende** Il concorrente deve presentare un progetto che favorisca la diffusione di abitudini sane nella consumazione di spuntini e merende (come previsto dalle Linee guida regionali per la ristorazione scolastica) nella scuola primaria e secondaria, ove non è prevista la somministrazione obbligatoria dello spuntino. Il progetto non deve comportare ulteriori costi per l'Amministrazione contraente.	Verrà valutato con maggior favore il progetto che garantisca una maggior frequenza della somministrazione di spuntini e merende e la fornitura di adeguate attrezzature (che poi rimarranno di proprietà del Comune) per la conservazione degli alimenti che costituiscono lo spuntino /merenda, ove necessario.	4
			7.2	**Rinfreschi** Disponibilità ad offrire gratuitamente rinfreschi o servizi di catering per circa 50 persone che potrebbero essere richiesti dell'Amm.ne in occasioni di particolari ricorrenze.	**La valutazione** verrà effettuata tenendo conto della disponibilità o meno del servizio, del numero di rinfreschi offerti e della composizione del offerta (tipologia e numero di pietanze servite)	2
TOTALE						**85**

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 51 punti** per "*il punteggio tecnico complessivo".* Dopo la riparametrazione del punteggio tecnico, il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Criterio sub 1.1: FACSIMILE DI MENU BASE PER SCUOLA CON ESEMPIO DI REFERENZE

	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ
1° SETTIMANA	Primo piatto asciutto con verdure e legumi Formaggio DOP Verdure di stagione BIO	Primo piatto asciutto Pesce Verdure di stagione a KM 0	Antipasto di verdure di stagione Piatto unico di carne rossa BIO-IGP	Primo piatto asciutto Uova BIO Verdure di stagione BIO	Minestra di verdure con crostini Carne bianca + patate/polenta km zero Verdure di stagione
2° SETTIMANA	Pane e frutta fresca Primo piatto asciutto Pesce Verdure di stagione BIO Pane e frutta fresca EQUO E SOLIDALE	Pane integrale e frutta fresca BIO Antipasto di verdure di stagione a KM 0 Piatto unico di formaggio Pane e frutta fresca a KM 0	Pane e frutta fresca BIO Primo piatto asciutto Carne bianca BIO Verdure di stagione BIO Pane e frutta fresca BIO	Pane e frutta fresca BIO Minestra di legumi Uova BIO Verdure di stagione Pane integrale e frutta fresca BIO	Pane e frutta fresca BIO Primo piatto asciutto Carne rossa/Salume Verdure di stagione BIO a KM 0 Pane e frutta fresca BIO
3°	Primo piatto asciutto	Primo piatto asciutto	Minestra di verdure con orzo	Antipasto di verdure di stagione BIO	Primo piatto asciutto

	Carne rossa BIO Verdure di stagione a KM 0 Pane e frutta fresca BIO	Uova BIO Verdure di stagione BIO e legumi SOCIALE Pane e frutta fresca BIO	Carne bianca Patate e verdure di stagione Pane e frutta fresca	Piatto unico di pesce Pane integrale e frutta fresca BIO	Formaggio DOP Verdure di stagione Pane e frutta fresca
4° SETTIMANA	Primo piatto asciutto Formaggio Latteria FVG Verdure di stagione BIO Pane integrale e frutta fresca BIO	Antipasto di verdure di stagione Piatto unico vegetale Pane e frutta fresca	Cereale/patate/polenta Km 0 Carne bianca Verdure di stagione BIO Pane e frutta fresca BIO	Minestra di legumi SOCIALE Uova KM ZERO Verdure di stagione a KM 0e Pane e frutta fresca BIO	Primo piatto asciutto Pesce FRESCO BIO Verdure di stagione BIO Pane e frutta fresca a KM 0

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente come segue.

A ciascun criterio viene attribuito discrezionalmente da ciascun commissario un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra zero e 1 come nella tabella sottostante:

SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
Ottimo *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo molto convincente e significativo. Si rileva un ottimo livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.	1,00
Più che adeguato *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che adeguato. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione più che soddisfacente, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.	0,75
Adeguato *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione discreto, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.	0,60
Parzialmente adeguato *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione sufficiente, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio	0,40

Appena sufficiente *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e sono forniti elementi non completi. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione appena sufficiente, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.	0,20
Insufficiente/Non valutabile *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati molto marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione gravemente insufficiente e del tutto inidoneo, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascun criterio verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.
Si procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie degli altri concorrenti.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio massimo pari a 15 punti va attribuito all'operatore economico che offre il **VALORE COMPLESSIVO OFFERTO** più basso,ottenuto sommando i prezzi unitari offerti per ciascuna tipologia di servizio moltiplicato per la quantità stimate nel triennio.
I punteggi proporzionalmente inferiori vengono attribuiti agli altri operatori economici,utilizzando la seguente formula:

$$PE = 15 \times (P\ min/P)$$

Dove:
PE = punteggio per l'offerta economica assegnato all'operatore economico in esame
P min = Valore complessivo più basso tra quelli offerti in gara
P = Valore complessivo offerto dal concorrente in esame

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore.*

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \ldots C_{ni} \times P_n$$

dove
Pi = punteggio concorrente i
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
Pa = peso criterio di valutazione a
Pb = peso criterio di valutazione b

……
Pn = peso criterio di valutazione n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.
In tutte le operazioni di calcolo e conseguentemente anche per il punteggio finale sia dell'offerta tecnica che dell'offerta economica verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Le operazioni di gara sono condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:
- Seggio di gara: presieduto dal Responsabile unico del procedimento con l'assistenza di due testimoni;
- Commissione giudicatrice: vedi successivo art. 20

La prima seduta pubblica ha luogo il giorno 03.08.2022 con inizio alle ore 15:00 presso la sede del Comune di Remanzacco, alla presenza del Seggio di gara, e vi possono partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti oppure persone munite di delega scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, e di copia fotostatica di un documento di identità del delegante e del delegato.

Eventuali modifiche di giorno o orario sono comunicate sul Portale per il tramite della funzionalità Messaggi della RdO e pubblicate sul profilo del committente della Stazione appaltante, fino al giorno antecedente la suddetta data.

Le successive sedute pubbliche hanno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati agli operatori economici per il tramite della funzionalità Messaggi della RdO del Portale almeno 24 ore prima della data fissata.

Nel corso della prima seduta pubblica il Seggio di gara procede, operando attraverso il Portale, allo svolgimento delle seguenti attività:
b) attestazione della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
c) verifica della presenza delle Buste amministrative, tecniche ed economiche;
d) apertura delle Buste amministrative, contenenti la Documentazione amministrativa presentata da ciascun operatore economico;
e) verifica della completezza e della correttezza formale della Documentazione amministrativa.

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della Documentazione amministrativa, il Seggio di gara dispone l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio e chiude la seduta, aggiornando la stessa ad una nuova data in cui verranno formalizzati gli esiti del soccorso istruttorio.
Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché della sussistenza dei requisiti economico finanziari richiesti dal presente Disciplinare di gara, anche a seguito dell'espletamento della procedura di soccorso istruttorio, la Stazione appaltante adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara degli operatori economici.

Come disposto dall'articolo 29, comma 1 del Codice, entro due giorni dalla data di adozione del provvedimento viene dato avviso delle esclusioni e delle ammissioni alla gara ai concorrenti attraverso il Portale, utilizzando la funzionalità Messaggi.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICA ED ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Conclusa la fase di controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara verifica la presenza dei documenti richiesti per la Busta tecnica e trasmette alla Commissione giudicatrice le offerte delle Buste tecniche.
In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procede, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche di ciascun operatore economico e all'attribuzione del punteggio tecnico sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nel Paragrafo dedicato.
Al termine della valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica la Commissione giudicatrice rende noto il punteggio tecnico (PT) attribuito a ciascun operatore economico ammesso.
Nella medesima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procede all'apertura delle Buste economiche degli operatori economici ammessi a tale fase, alla valutazione delle offerte economiche ivi contenute, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nel Paragrafo dedicato, e all'attribuzione del punteggio economico.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi.
La Commissione giudicatrice procede, inoltre, alla verifica di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice, escludendo gli operatori economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano, lo stesso punteggio complessivo, sarà posto primo in graduatoria l'operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procede mediante sorteggio.
La Commissione giudicatrice, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto previsto al Paragrafo successivo.
Ultimate le operazioni di cui sopra, in seduta pubblica la Commissione giudicatrice rende noto attraverso il Portale, se del caso, l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte, stila la graduatoria finale e formula al RUP la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico la cui offerta abbia ottenuto il punteggio complessivo più alto. La Commissione giudicatrice chiude, quindi, le operazioni di gara e trasmette al Rup tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,

della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine*,* rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come successivamente modificato dal D.lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.